SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2005.

05A03513

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2005, n. **53.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2005, N. 14.

All'articolo 1, al comma 2, le parole: «non siano state attestate» *sono sostituite dalle seguenti:* «non sia stata attestata».

All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela» *sono sostituite dalle seguenti:* «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3307):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 18 febbraio 2005.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 21 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 febbraio 2005.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 23 e 24 febbraio 2005; il 15 marzo 2005.

Esaminato in aula il 10, 17, 21 marzo 2005 ed approvato il 23 marzo 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5739):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 aprile 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 6 e 7 aprile 2005.

Esaminato in aula l'11 aprile 2005 ed approvato, con modificazioni, il 12 aprile 2005.

Senato della Repubblica: (atto n. 3307/*B*).

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 13 aprile 2005 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 14 aprile 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 14 aprile 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

05G0083

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2005, **n. 54.**

Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30, della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto l'articolo 5-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 11283/04 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 dicembre 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24480 del 29 dicembre a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in poi, camera di commercio), nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 2.

Sanzioni amministrative

1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La sanzione pecuniaria è irrogata dalla camera di commercio competente per territorio, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 3.

Violazioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 2 si applica ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 359 dell'11 maggio 2001, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato.

4. Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1.

Art. 4.

Misura della sanzione

1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è compresa tra il dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto.

2. Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento nei casi di tardivo versamento.

3. Si applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, l'Agenzia delle entrate comunica, ai fini del presente decreto, all'Unione italiana delle camere di commercio, i dati di cui all'articolo 1, comma *f)* del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, quali risultanti sia dalle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa che dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione.

5. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Unione italiana delle camere di commercio vengono regolate le modalità di fornitura delle informazioni di cui al comma 4, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, relativamente alla fornitura dei dati relativi alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

Concorso di violazioni e continuazione

1. Non sono applicabili le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso tra tributi diversi.

2. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 6.

Ravvedimento

1. In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;

b) ad un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, il termine per il ravvedimento di cui al comma 1, lettera *b)*, scade il 20 luglio 2005.

3. Il pagamento della sanzione, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati sul diritto a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.

4. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti, di cui al comma 3.

5. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

Art. 7.

Cessione di azienda

1. Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di cessione, il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della camera di commercio competente per territorio.

3. Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario.

Art. 8.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'articolo 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 9.

Tutela giurisdizionale ed esecuzione delle sanzioni

1. È ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione della sanzione dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

2. La commissione tributaria può sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicando le disposizioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado, la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, la camera di commercio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Art. 10.

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

Art. 11.

Sospensione dei pagamenti e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio competente per territorio, questa ha facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento è notificato all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.

2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione della commissione tributaria.

3. La sospensione del pagamento è revocata, qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione ovvero è adeguata, se una decisione della commissione tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto.

4. In presenza di un provvedimento definitivo, la camera di commercio pronuncia la compensazione del debito e ne dà notifica all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie, che possono disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12.

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e gli interessi sono versati con le modalità previste per la riscossione del diritto annuale.

2. La camera di commercio può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in rate mensili fino ad un massimo di dieci. Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 limitatamente agli anni 2001 e 2002.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 252

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 431» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993.

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994 concernente: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:

«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

— Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1997.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

— Il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001.

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5-*quater* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 2002), convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003), concernente: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità»:

«2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'art. 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei princìpi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002».

Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988) concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigli dei Ministri».

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 8 gennaio 1998.

Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 580 del 1993:

«Art. 1 *(Natura e sede)*. — 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I Consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle Giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, (Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001 agricotura), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001:

«Art. 8 *(Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento)*. — 1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

2. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.

3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6.

5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente.

6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.».

Note all'art. 4:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale n. 359 del 2001:

«Art. 11 *(Rapporti con l'amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati)*. — 1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell'art. 8, comma 2, nonché il fatturato dei soggetti di cui all'art. 6.

2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'art. 6; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto.

4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere.

5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformità agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *f)* del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 è seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente regolamento il termine:

a) - e) (Omissis);

f) «fatturato» indica:

1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;».

— Si riporta il testo dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1:

«Art. 36-*bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)*. — 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.».

— Il testo dell'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 è il seguente:

«Art. 8 *(Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento)*. — 1. *(Omissis).*

2. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998:

«Art. 12 *(Concorso di violazioni e continuazione)*. — 1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998:

«Art. 13 *(Ravvedimento)*. — 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997:

«Art. 16 *(Procedimento di irrogazione delle sanzioni).* — 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.».

«Art. 17 *(Irrogazione immediata).* — 1. In deroga alle previsioni dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-*bis* e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992:

«Art. 47 *(Sospensione dell'atto impugnato).* — 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nella nota all'art. 9.

Note all'art. 13:

— La legge 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 2002.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997:

«Art. 3 *(Principio di legalità).* — 1. - 2. *(Omissis).*

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.».

05G0076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87 del Regolamento CE n. 1782/2003, per l'anno 2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 4/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1782/03, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di aiuto a favore degli agricoltori, ed, in particolare, quello della frutta a guscio regolato dalle disposizioni ricomprese nel titolo IV, capitolo IV di detto regolamento;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1973/04, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio e specificamente del titolo IV, capitolo IV, relativo al pagamento per superficie per la frutta a guscio;

Visto l'art. 87 del citato regolamento CE del Consiglio n. 1782/03, che prevede che lo Stato membro, in aggiunta al contributo comunitario, può concedere un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 euro per ettaro l'anno;

Vista la nota n. 584 del 25 novembre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per l'anno 2005, pari a 15.709.575,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 15.709.575,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 1782/03 richiamato in premessa, per l'anno 2005, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 15.709.575,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata all'A.G.E.A e agli organismi pagatori regionali riconosciuti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2005, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A. — in qualità organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

7. L'AGEA invia al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 288

05A03585

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2004, relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al Regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 3/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 2004/465/CE del 29 aprile 2004 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuate dagli Stati membri;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 200419106 del 7 giugno 2004, inviata alla Commissione europea, con la quale viene ipotizzato un costo presunto di una singola blue box di € 8.000,00;

Considerato che le navi interessate sono, in totale, n. 1248, per cui si ipotizza una spesa complessiva di € 9.984.000,00;

Vista la decisione della Commissione C(2004) 3358 del 7 ottobre 2004 che, nel quantificare in 9.984.000,00 euro l'importo delle spese previste e ammissibili relative all'acquisto e alla installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione per l'anno 2004, nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 3.744.000,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 6.240.000,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 200440387 del 21 dicembre 2004 che quantifica in 6.240.000,00 euro per l'anno 2004 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma dì controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzato per l'anno 2004 un cofinanziamento nazionale pubblico nel limite massimo di 6.240.000,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella *A* allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 287

TABELLA *A*

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CEE n.2847/93 - Acquisto ed installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione - Anno 2004 (Decisione C(2004) 3358 del 7.10.2004)

(Importi in euro)

Interventi	Contributo Comunitario 2004	Fondo di rotazione legge n.183/1987 2004	Totale 2004
Fabbisogno del Ministero delle Politche Agricole e Forestali - D.G. Pesca e Acquacoltura per l'attuazione del sistema di controllo satellitare delle navi da pesca	3.744.000,00	6.240.000,00	9.984.000,00
TOTALE	**3.744.000,00**	**6.240.000,00**	**9.984.000,00**

05A03584

DETERMINAZIONE 11 aprile 2005.

Elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili per i pagamenti all'estero delle amministrazioni statali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;

Vista la determinazione del 22 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2003, n. 224, con la quale sono state determinate le valute inconvertibili ed intrasferibili ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2003;

Considerato che dal 1° aprile 2005 sono quotate dal SEBC (Sistema europeo delle banche centrali) le seguenti divise: kuna croata, rublo russo, renmibi (Yuan cinese), rupia indonesiana, ringgit malese, peso filippino, bath tailandese;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette quotazioni, alla variazione dell'elenco di cui alla determinazione dirigenziale citata;

Determina:

L'elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili per i pagamenti all'estero delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482» e dell'art. 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», è modificato come segue:

Paese	Valuta	Cod. ISO	Cod. UIC
Afghanistan	Afghani	AFA	115
Andorra	Peseta Andorra	ADP	245
Angola	Readjustado Kwanza	AOA	87
Antille olandesi	Fiorino Antille olandesi	ANG	132
Arabia Saudita	Riyal Saudita	SAR	75
Armenia	Dram Armenia	AMD	246
Aruba	Fiorino Aruba	AWG	211
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	AZM	238
Bangladesh	Taka	BDT	174
Barbados	Dollaro Barbados	BBD	195
Belize	Dollaro Belize	BZD	152
Bhutan	Ngultrum	BTN	180
Bielorussia	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263
Botswana	Pula	BWP	171
Burundi	Franco Burundi	BIF	140
Cambogia	Riel Kampuchea	KHR	141
Cayman (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205
Colombia	Peso colombiano	COP	40
Congo (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43
Corea del Nord	Won Nord	KPW	182
Egitto	Lira egiziana	EGP	70
Eritrea	Nakfa	ERN	243
Etiopia	Birr	ETB	68
Falkland o Malvine (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146
Fiji	Dollaro Fiji	FJD	147
Gambia	Dalasi	GMD	193
Ghana	Cedi	GHC	111
Giamaica	Dollaro giamaicano	JMD	142
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	GIP	44
Gibuti	Franco Gibuti	DJF	83
Giordania	Dinaro giordano	JOD	89
Guatemala	Quetzal	GTQ	78
Guinea	Franco guineano	GNF	129
Guyana	Dollaro Guyana	GYD	149
Haiti	Gourde	HTG	151
Honduras	Lempira	HNL	118
India	Rupia indiana	INR	31
Iran	Rial iraniano	IRR	57
Iraq	Dinaro iracheno	IQD	93
Israele	Shekel	ILS	203
Jugoslavia	Nuovo dinaro jugoslavo	YUM	214
Kazakistan	Tenge Kazakistan	KZT	231
Kenya	Scellino keniota	KES	22
Kirghizistan	Som	KGS	225
Kuwait	Dinaro Kuwait	KWD	102
Laos	Kip	LAK	154
Lesotho	Loti	LSL	172
Lettonia	Lats	LVL	219
Libano	Lira libanese	LBP	32
Liberia	Dollaro Liberia	LRD	155
Libia	Dinaro libico	LYD	69
Macao	Pataca	MOP	156
Macedonia	Dinaro Macedonia	MKD	236

Paese	Valuta	Cod. ISO	Cod. UIC
Madagascar	Franco malgascio	MGF	130
Malawi	Kwacha Malawi	MWK	157
Maldive	Rufiyaa	MVR	158
Marocco	Dirham Marocco	MAD	84
Mauritania	Ouguiya	MRO	196
Mauritius	Rupia Mauritius	MUR	170
Messico	Peso messicano	MXN	222
Moldavia	Leu Moldavia	MDL	235
Mongolia	Tugrik	MNT	160
Mozambico	Metical	MZM	133
Myanmar (Birmania)	Kyat	MMK	107
Namibia	Dollaro Namibia	NAD	252
Nepal	Rupia nepalese	NPR	161
Nicaragua	Cordoba oro	NIO	120
Nigeria	Naira	NGN	81
Oman	Rial Oman	OMR	184
Pakistan	Rupia pakistana	PKR	26
Panama	Balboa	PAB	162
Papua Nuova Guinea	Kina	PGK	190
Paraguay	Guarani	PYG	101
Perù	Nuevo Sol	PEN	201
Polinesia francese	Franco C.F.P.	XPF	105
Qatar	Riyal Qatar	QAR	189
Rwanda	Franco Ruanda	RWF	163
Salomone Isole	Dollaro Isole Salomone	SBD	206
Samoa occidentali	Tala	WST	164
Sant Elena	Sterlina S. Elena	SHP	207
Sao Tome e Principe	Dobra	STD	191
Seychelles	Rupia Seychelles	SCR	185
Sierra Leone	Leone	SLL	165
Siria	Lira siriana	SYP	36
Somalia	Scellino somalo	SOS	65
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	LKR	58
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	XCD	137
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	XCD	137
St. Kittis e Nevis	Dollaro Caraibi Est	XCD	137
Sudan	Dinaro sudanese	SDD	79
Suriname	Fiorino Suriname	SRG	150
Swaziland	Lilangeni	SZL	173
Tagikistan	Rublo Tagikistan	TJR	239
Tagikistan	Somoni	TJS	264
Taiwan	Dollaro Taiwan	TWD	143
Tanzania	Scellino Tanzania	TZS	125
Tonga Isola	Pa Anga	TOP	167
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166
Tunisia	Dinaro tunisino	TND	80
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	TMM	228
Ucraina	Hryvnia	UAH	241
Uganda	Scellino ugandese	UGX	126
Uruguay	Peso uruguaiano	UYU	53
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	UZS	232
Vanuatu	Vatu	VUV	208
Venezuela	Bolivar	VEB	35
Vietnam	Dong	VND	145
Yemen (Repubblica)	Rial	YER	122
Zambia	Kwacha Zambia	ZMK	127
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51

Roma, 11 aprile 2005

Il dirigente generale: CARPENTIERI

05A03474

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Nuovo Millennio», in Modugno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di accertamento ispettivo datato 19 maggio 2004 nei confronti della cooperativa «Nuovo Millennio», con sede in Modugno (Bari) dal quale emergono gravi irregolarità a carico degli organi amministrativi;

Considerato che l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso il registro delle imprese si riferisce all'anno 2000;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Nuovo Millennio», con sede in Modugno (Bari), codice fiscale n. 05242730728, costituita in data 23 ottobre 1998, a rogito notaio dott. Alberto D'Abbicco.

Art. 2.

Il rag. Donato Sciannameo con studio in Bari in via G.S. Poli n. 21/A, codice fiscale n. SCNDNT67E07B737G, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03508

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Corallo», in Anzio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che la cooperativa «Corallo», con sede in Anzio (Roma) si è sottratta ripetutamente agli accertamenti ispettivi, come risulta dai verbali del 10 febbraio 2003 e 28 novembre 2003;

Considerato che l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso il registro delle imprese si riferisce all'anno 2002 e che non sono state più rinnovate le cariche sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Corallo», con sede in Anzio (Roma), codice fiscale n. 03182710586, costituita in data 27 aprile 1978, a rogito notaio dott.ssa Tarsia Eugenio.

Art. 2.

Il rag. Otello La Rosa con studio in Roma in via Tiburtina n. 364, codice fiscale n. LRSTLL46H27H501I, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03509

DECRETO 31 marzo 2005.

Approvazione del verbale di consegna al comune di Sant'Angelo Le Fratte delle controstrade realizzate nell'ambito del 1º lotto della strada di collegamento tra l'area industriale "Isca-Pantanelle" (Valle del Melandro) e la S.S. 19-*ter* nei pressi dell'abitato di Polla e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, prog. n. 39/60/6077.

IL COMMISSARIO
AD ACTA
(Legge n. 289/02 - Art. 86)

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata all'art. 7 la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 4 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un commissario *ad Acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del commissario *ad Acta*, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad Acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro Segretario di Stato all'uopo designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concedente, ed il raggruppamento temporaneo di Imprese Pizzarotti & C. S.p.a. (capogruppo e mandataria), concessionario, con la quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture dei nuclei industriali di S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;

Visto l'atto aggiuntivo, stipulato in data 26 giugno 1989, con il quale è stata affidata all'A.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19 *ter*, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno-Reggio;

Visto il decreto n. 579/32/CO/PCM del 28 giugno 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato approvato il suddetto progetto di massima della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19 *ter*, nei pressi dell'abitato di Pollai e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché il sopracitato atto aggiuntivo;

Visto il decreto n. 212/32.CO/MISM del 28 febbraio 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stato approvato, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, il progetto esecutivo della strada in argomento relativamente al solo lotto funzionale individuato tra il km. 0+000,00 ed il km 6+199,50, comprensivo della bretella di collegamento alla viabilità esistente;

Visto che per l'esecuzione dei lavori in argomento è stato concesso un termine di 24 mesi a partire dalla data del decreto di approvazione e, pertanto, il termine per l'ultimazione è stato fissato al 28 febbraio 1992;

Visto che con il medesimo decreto è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento e sono stati statuiti i termini per il compimento della procedura espropriativa al 28 febbraio 1995;

Visto il decreto n. 168/32.CO/MISM del 21 giugno 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla costruzione della strada relativa al lotto funzionale dal km 0+000,00 al km 6+199,50;

Visto il decreto n. 125/GST/MICA del 19 giugno 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato riapprovato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e sono stati prorogati i termini per l'espletamento delle attività espropriative al 18 dicembre 1997 e per l'occupazione d'urgenza al 18 giugno 1998;

Visto l'atto di transazione stipulato in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il concessionario con il quale sono state definite, in relazione a tutti i progetti affidati in concessione al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre, tra cui i lavori di cui al progetto in argomento, tutte le controversie insorte tra il concedente ed il concessionario, in parte già decise con lodi arbitrali emessi in data 1º aprile 1994 e 15 maggio 1995 ed impugnati dall'Amministrazione, ed in parte dedotte con domanda di arbitrato notificata in data 23 febbraio 1996;

Visto il decreto n. 356/MICA/GST del 17 luglio 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore somma relativa all'impegno assunto dall'Amministrazione con la transazione della suddetta, unitamente alla perizia tecnica di assestamento finale ed all'atto di sottomissione;

Visto che con il medesimo decreto n. 356/MICA/GST del 17 luglio 1997 sono stati fissati i termini per il completamento dei lavori al 17 luglio 1999 ed i termini per il completamento delle procedure espropriative al 18 agosto 1999;

Visto il decreto n. 385/GST/ MICA dell'8 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore spesa prevista all'art. 52 del citato atto di transazione del 17 luglio 1997;

Visto il decreto n. 301/GST/MICA del 16 ottobre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale sono stati approvati i nuovi prezzi NP 29 e NP 30, concordati con la direzione dei lavori a norma degli articoli 21 e 22 del regolamento n. 350/1895;

Visto il decreto n. 196/GST/MICA del 30 luglio 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 16 novembre 1999 e delle procedure espropriative al 18 febbraio 2000;

Visto il decreto n. 27/GST/MICA del 18 febbraio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di ultimazione delle procedure espropriative al 18 agosto 2000;

Visto il decreto n. 96/GST/MICA del 16 agosto 2000 e successivo decreto di rettifica n. 124/GST/MICA del 6 novembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine delle procedure espropriative al 18 agosto 2001;

Visto il decreto n. 11/B5/MICA del 31 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato in data 16 gennaio 2001 prot. 0004122, l'atto di transazione sottoscritto in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il raggruppamento temporaneo tra le Imprese Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto il decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale è stata approvata la perizia di assestamento finale, unitamente all'atto di sottomissione, con la quale tra l'altro è stata stralciata l'esecuzione della bretella di collegamento alla viabilità esistente prevista nel progetto principale;

Visto che con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 è stato concesso, per l'esecuzione dei lavori, un tempo di 6 mesi decorrenti dalla data del medesimo decreto, per cui il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 15 luglio 2003 ed è stato, altresì, riapprovato il progetto ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, nonché fissato al 31 dicembre 2003 il termine per il completamento delle procedure espropriate;

Visto il decreto n. 113/B5/MAP del 29 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale a rettifica del quadro di spesa precedentemente approvato con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 è stato approvato il nuovo quadro di spesa del progetto in argomento;

Visto l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo finale, redatto in data 12 marzo 2004 dalla commissione di collaudo ed approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n. 34/B5/MAP del 20 aprile 2004, con il quale sono state collaudate le opere in argomento;

Visto che la procedura espropriativa è stata completata con decreto prefettizio del 16 dicembre 2003 n. 20030002150U.D. fatti salvi eventuali contenziosi che tuttavia rientrerebbero nei rapporti di concessione esistenti tra il Ministero delle attività produttive ed il concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto che la strada in argomento ricade in parte nel territorio della provincia di Salerno ed in parte nel territorio della provincia di Potenza e, specificatamente dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 5+715,00 nella provincia di Potenza e dalla progr. km 5+715,00 alla progr. km 6+199,50 nella provincia di Salerno;

Visto che i destinatari finali del primo lotto dell'opera in questione sono risultati essere le province competenti territorialmente, in relazione alle caratteristiche della viabilità in argomento ed in quanto il citato primo lotto prosegue con il secondo lotto della medesima strada, attualmente in corso di esecuzione, che si collega con la ex s.s. 19 *ter*, oggi individuata strada di interesse regionale giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001;

Visto che nell'ambito del primo lotto dell'opera in argomento sono state realizzate le controstrade a valenza comunale ricadenti nel territorio della provincia di Potenza;

Visto che con verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 13 settembre 2004 dall'ufficio commissariale ex art. 86 legge n. 289/2002 e dalla provincia di Potenza è stato consegnato alla provincia medesima il tratto di strada compreso dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 1+500,00, ad esclusione delle controstrade a valenza comunale;

Visto che con verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 20 settembre 2004 dall'ufficio commissariale ex art. 86 legge n. 289/2002 e dalla provincia di Salerno è stato consegnato alla provincia medesima il tratto di strada compreso dalla km 5+715,00 alla progr. km 6+199,50;

Visto che con verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 27 settembre 2004 dall'ufficio commissariale ex art. 86 n. 289/2002 e dalla provincia di Potenza è stato consegnato alla provincia medesima il tratto di strada compreso dalla progr. km 1+500,00 alla progr. km 5+715,00, ad esclusione delle controstrade a valenza comunale;

Visto che le citate controstrade ricadono nel territorio comunale di Sant'Angelo Le Fratte;

Vista la nota n. 1517 del 5 ottobre 2004 del commissario *ad Acta* con la quale è stata data comunicazione al citato comune di Sant'Angelo Le Fratte circa la consegna definitiva in argomento ed interessate la provincia di Potenza, la regione Campania e l'ANAS;

Vista la nota n. 4365 del 18 ottobre 2004 con la quale il comune di Sant'Angelo Le Fratte ha richiesto l'esecuzione di interventi di ripristino e sistemazione in relazione alla viabilità da consegnare;

Considerato che l'ufficio commissariale ha richiesto al concessionario di provvedere alle richieste del citato comune, e che lo stesso concessionario ha assunto a propria cura e spese gli interventi medesimi;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento, interventi a far data dall'approvazione del collaudo delle opere (vedi citata nota commissariale n. 1517 del 5 ottobre 2004);

Visto il proprio decreto n. 061 del 6 ottobre 2004 con il quale è stato delegato alle operazioni di consegna definitiva delle controstrade in argomento alle province competenti l'ing. Paolo Turi, responsabile della sede di Salerno del M.A.P. e coordinatore della struttura commissariale, in rappresentanza del commissario *ad Acta* ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna sottoscritto in data 23 marzo 2005 dall'ufficio commissariale ex art. 86 legge n. 289/2002 e dal comune di Sant'Angelo Le Fratte con il quale sono state consegnate al comune medesimo le controstrade realizzate nell'ambito del citato primo lotto della strada di collegamento suddetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna al comune di Sant'Angelo Le Fratte, sottoscritto in data 23 marzo 2005, delle controstrade realizzate nell'ambito del primo lotto della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca-Pantanelle» (Valle del Melandro) e la s.s. 19 *ter* nei pressi dell'abitato di Polla e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, prog. n. 39/60/6077.

Art. 2.

Il comune di Sant'Angelo Le Fratte provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 legge n. 219/81.

Art. 3.

Il comune di Sant'Angelo Le Fratte provvederà, altresì, a subentrare ovvero a volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù contratti di fornitura di servizi inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive ed al concessionario R.T.I. Pizzarotti & S.p.a. e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al comune di Sant'Angelo Le Fratte.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

Il commissario ad Acta: D'AMBROSIO

05A03512

DECRETO 1° aprile 2005.

Adeguamento nelle società cooperative dei parametri di cui all'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, al fine di consentire la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale nel limite massimo previsto dall'art. 10 della medesima legge, in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Visto l'adeguamento calcolato dall'Istituto nazionale di statistica da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 2001-2003 è pari al 2,7% per l'anno 2001, al 2,4% per l'anno 2002, al 2,5 per l'anno 2003;

Considerato che l'adeguamento in questione riguarda la rivalutazione delle quote e delle azioni sociali mediante destinazione di parte degli utili di esercizio nonché la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui all'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 2,7% per l'anno 2001, 2,4% per l'anno 2002, 2,5% per l'anno 2003.

Roma, 1° aprile 2005

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A03501

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 marzo 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla ST MICROELECTRONICS S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 14 aprile 2004, ed in particolare il progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a € 649.245,00 e un credito agevolato fino a € 869.375,00 anziché un contributo nella spesa fino a € 906.990,00 e un credito agevolato fino a € 869.375,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal comitato nella seduta del 14 settembre 2004, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi è conseguentemente aumentato di € 257.745,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, è aumentata di € 257.745,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 847 del 31/01/2003 Comitato del 14/04/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Front-end RF integrato per sistemi radiomobili di III generazione con approccio System In Package (SIP)

Inizio: 02/05/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.

AGRATE BRIANZA (MI)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIP. DI INGEGNERIA ELETTR., ELETTRON. E DEI SISTEMI (DIEES)

CATANIA (CT)

- Costo Totale ammesso Euro 1.632.400,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.063.500,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 568.900,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.063.500,00	€ 568.900,00	€ 1.632.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.063.500,00	€ 568.900,00	€ 1.632.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	906.990,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	869.375,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A03487

DECRETO 6 aprile 2005.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che lo stanziamento previsto per le finalità della legge n. 6/2000 è confluito nel Fondo unico per l'Università e la ricerca, in attuazione dell'art. 93, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto fondo unico;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente esclusivamente da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così, da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;

c) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

e) proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali;

f) progetti che siano mera reiterazione di proposte già finanziate negli anni precedenti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca e dell'industria;

c) progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le quote dei fondi da destinare alle rispettive aree saranno successivamente determinate con il decreto di assegnazione dei contributi.

Art. 4.

I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.

Le Università e gli Enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.

Art. 5.

Criteri di valutazione

Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento *b)*, nel caso in cui le proposte siano presentate da associazioni o consorzi di scuole, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.

Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale.

Art. 6.

Le richieste del contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il servizio consentirà la stampa della domanda (All. 1), del progetto esecutivo (All. 2) e del piano finanziario (All. 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio V, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4 legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2;

b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;

c) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

d) curriculum del responsabile scientifico del progetto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge 127/1997;

f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Art. 7.

Tutta la documentazione di cui all'art. 6 deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 8.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresì tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 9, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.

Art. 9.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato tecnico scientifico.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

Allegato 1
Domanda

Spettabile
MIUR – Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento
e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio V
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

Bando ex art.4 Legge 6/2000

Il sottoscritto…………………………..nato a……………..il…………..cod.fisc……………………
Residente in………………………………….legale rappresentante dell'ente……………………..
con sede……………………………..cod.fisc………………..P.Iva………………….. ai sensi del presente bando, chiede la concessione di un contributo pari ad €…………………per il progetto: ……………………………………………………………………………………………………

A tal fine allega, così come previsto dall'art.4 del presente bando:

a) Progetto esecutivo;
b) Piano finanziario del progetto esecutivo;
c) Sintesi dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo biennio;
d) Curriculum responsabile progetto;
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97;
f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)

Allegato 2
Progetto esecutivo

LEGGE 6/2000 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica
Progetti annuali

Ente Proponente[1]..
Legale Rappresentante..
Natura giuridica..
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica...
via..
Città...........................**Cap**.......**Prov**.........**Tel**......................**Fax**.....................**E-mail**.............
Codice Fiscale...**P.Iva**..

Numero Conto Tesoreria Provinciale[2]...
Numero Conto Corrente Bancario....................**Istituto Bancario**.....................................
ABI....................**CAB**................**Numero conto**..............................

Responsabile progetto[3]:...
via..
Città...........................**Cap**.......**Prov**.........**Tel**......................**Fax**.....................**E-mail**.............

Titolo

....

Natura dell'iniziativa[4]

....

....

Area scientifica[5]

....

....

Impatto dimensionale[6]

....

....

Locale ☐ Regionale ☐ Multiregionale ☐

Descrizione

....

....

Obiettivi

....

---

[1] I Dipartimenti e gli Istituti Universitari devono inviare le domande attraverso il Rettore
[2] Gli Enti che sono titolari di contabilità speciale devono indicare esclusivamente il conto di tesoreria
[3] Allegare curriculum
[4] La natura può essere multipla a scelta tra: mostra, seminario, conferenza, convegno, visita, workshop, laboratorio aperto, forum, teleconferenza, dibattito, proezione, Cd-rom, filmato, tavola rotonda, sito internet, altro
[5] L'area scientifica può essere multipla a scelta tra: Scienze matematiche e informatiche, Scienza fisiche, Scienze chimiche, Scienze della terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie.
[6] Descrivere l'impatto dimensionale dell'iniziativa

....

Risultati attesi

....

....

Destinatari[7]

....

....

Eventuali strutture destinatarie dell'iniziativa[8]

....

....

Eventuali strutture coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa[9]

....

....

Eventuale collegamento con altre iniziative[10]

....

....

Eventuali altre forme di finanziamento disponibili

....

....

Costo totale del progetto.................................**Contributo totale richiesto**.................................

Eventuali caratteristiche di implementazione, aggiornamento e migliorie dello stesso progetto già finanziato negli anni precedenti indicandone i punti di forza, di debolezza e i risultati raggiunti nelle precedenti edizioni[11]

....

....

Eventuale capacità di replicabilità dell'iniziativa da parte di altri soggetti[12]

....

....

Termini di realizzazione

....

....

Eventuali altri soggetti fisici coinvolti[13]

....

....

Data e firma
(Legale Rappresentante)

---

[7] Descrivere la tipologia dei destinatari (studenti, cittadini, ecc....)
[8] Indicare le strutture destinatarie dell'iniziativa indicando le lettere di intenti
[9] Indicare le strutture coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa indicando le lettere di intenti
[10] Indicare il collegamento con altre iniziative, i soggetti coinvolti, la natura dell'iniziativa, l'area scientifica, il periodo di realizzazione e il luogo, i responsabili del progetto
[11] Se il progetto ha già negli anni precedenti usufruito dei contributi della legge 6/2000 indicare quali sono le parti del progetto implementate, i nuovo possibili contenuti, le nuove eventuali strutture coinvolte, ecc.. indicando i punti di forza, di debolezza e ove possibile i risultati raggiunti nella precedente edizione
[12] Descrivere se l'iniziativa può essere replicata da altri soggetti interessati, indicando quali moduli, strumenti ed altro possono essere utilizzati
[13] Indicare eventuali altri soggetti fisici coinvolti citando la loro struttura di origine e allegando i loro *curricula*

Allegato 3
Piano finanziario del progetto esecutivo

Risorse proponente

Voce[1]	Descrizione	Importo
Totale		

Eventuali altri finanziamenti

Provenienza	Voce	Descrizione	Importo
	.Totale		

Contributo MIUR

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Data e firma
(Legale rappresentante)

[1] Per voce si intende:
Personale: dipendente, non dipendente, collaborazione
Strumenti che concorrono alla realizzazione del progetto: strutture informatiche, espositive, didattiche, ecc…
Materiale: beni di consumo (cancelleria, ecc..)
Consulenze
Contratti
Missioni e viaggi
Altro

05A03621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Copedil Sud a r.l.», in Ruvo di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 15 dicembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 3 marzo 2005 che l'ente cooperativo si è avvalso dell'art. 12 della legge n. 289/2002 per il contributo relativo al biennio 1999/2000, mentre è risultato inesigibile il successivo biennio 2001/2002;

Decreta:

La società cooperativa «Copedil Sud a r.l.» con sede in Ruvo di Puglia, n. pos. 6208 costituita per rogito del notaio Giustino Rossi in data 12 novembre 1987, rep. n. 10878, C.F. 03788600728, reg. società n. 8550, R.E.A. n. 275595, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 9 marzo 2005

Il dirigente: BALDI

05A03500

DECRETO 21 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno a r.l.», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 20 marzo 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 3 gennaio 2005 - prot. n. 03 - l'inesigibilità dei contributi biennali iscritti a ruolo;

Decreta:

La società cooperativa «Arcobaleno a r.l.» con sede in Andria, n. pos. 7400 costituita per rogito del notaio Maria Teresa Guerra in data 9 giugno 1993, rep. n. 32887, C.F. 04474180728, reg. società n. 12402, R.E.A. n. 323418, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 21 marzo 2005

Il dirigente: BALDI

05A03499

DECRETO 1° aprile 2005.

Modifica del decreto dell'8 marzo 2005 relativo alla sostituzione di un componente del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Vista la segnalazione effettuata dalla C.I.D.A. con nota del 15 febbraio 2005 del sig. Iarossi Mario quale componente da nominare in seno al Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di L'Aquila;

Visto il decreto del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 871 dell'8 marzo 2005 con il quale veniva indicato il dott. Iarossi Mario quale membro del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di L'Aquila in rappresentanza dei lavoratori e in sostituzione della dott.ssa Milani Franca;

Vista la nota del 21 marzo 2005 con la quale la C.I.D.A. ha rettificato l'errore materiale, precisando che il nominativo segnalato doveva intendersi Iarossi Manlio;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 871 dell'8 marzo 2005 che il dott. Iarossi Manlio, nato il 31 gennaio 1938 e residente a L'Aquila in via Sassa n. 56, è nominato membro del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei lavoratori.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 1° aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A03475

DECRETO 4 aprile 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 febbraio 2005 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Edilizia Domus società cooperativa a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. D'Ettore Giuseppe in data 14 novembre 1952, repertorio n. 12532, registro società n. 126, n. R.E.A. 26442 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita i.v.a. n. mancante, n. posizione B.U.S.C. 19/040050;

società cooperativa «Mo.Mo società cooperativa a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito notaio dott. Cariello Giuseppe in data 18 febbraio 1987, repertorio n. 20043, registro società n. 1344, n. R.E.A. 76434 della C.C.I.A.A. di Campobasso, n. posizione B.U.S.C. 1571/.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A03478

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Primo Maggio a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 e 3 del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non abbiano depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Primo Maggio a r.l.», con sede in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 69/D (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Francesca Zupi in data 11 maggio 1981, repertorio n. 5613 R.S. 3399 Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1939/183828, in liquidazione ordinaria dal 1989 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A03488

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Bergamo ha comunicato, con nota n. P/393 del 18 marzo 2005, la chiusura la pubblico degli sportelli nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 31 marzo 2005 prot. n. 798/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 1° aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03498

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre nel giorno 15 marzo 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio locale di Giarre con note in data 14 marzo 2005 e 15 marzo 2005, lo stesso, a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica sulla linea Enel, in data 15 marzo 2005, dalle ore 8 alle ore 15, non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'Ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 4 aprile 2005

Il direttore regionale: MAZZARELLI

05A03568

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2005.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, relativi alle sedi dei centri di assistenza fiscale, da comunicare ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 9, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle sedi dei centri di assistenza fiscale, da comunicare ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 9, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

1.1. I centri di assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle proprie sedi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Motivazioni.

Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, prevede all'art. 7, commi 1 e 2, che ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'assistenza fiscale, i Caf devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza, corredata della prescritta documentazione, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, le sedi presso le quali è prestata l'assistenza ai contribuenti.

Il medesimo decreto, come integrato dal successivo decreto direttoriale 12 luglio 1999, prescrive all'art. 9 che, ai fini della tenuta degli albi nel quale gli stessi sono iscritti, i Caf devono comunicare all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano e per il tramite della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, eventuali variazioni o integrazioni dei dati e della documentazione prodotti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nonché il trasferimento di quote o azioni.

Considerato che i dati relativi alle sedi costituiscono un elemento di consistente rilievo quantitativo tra gli altri elencati dall'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 164/1999, nonché di notevole interesse per l'attività di vigilanza, e poiché dal 1° ottobre 2003 la tenuta degli albi è informatizzata e consente quindi un'acquisizione diretta degli elementi in essi contenuti, si dispone che la comunicazione dei dati inerenti le sedi avvenga in via telematica.

Nell'allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabilite le specifiche tecniche da adottare, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle sedi presso le quali è prestata l'assistenza fiscale, da parte dei Caf che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto direttoriale 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, contenente l'individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Modello comunicazione dati albo dei Caf

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI DATI ALBO DEI CAF (COMUNICAZIONI CAF04) DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1. Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica può contenere informazioni relative ad un solo Caf e si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle Comunicazioni CAF04 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record contenente alcuni dati anagrafici del Caf ed altri dati di interesse;
- record di tipo "C": è il record contenente i dati relativi alle informazioni su sedi secondarie/centri di raccolta del Caf, società di servizi, sedi secondarie/centri di raccolta di società di servizi;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2. La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- **per ogni comunicazione di inserimento o di aggiornamento di un singolo elemento del Caf** (una sede secondaria del Caf o un centro di raccolta del Caf o una società di servizi o una sede secondaria di società di servizi o un centro di raccolta di società di servizi) **presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di un unico record di tipo "C";**
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

2.3. La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C", sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di **89** caratteri. In particolare il campo "Progressivo modulo" del record di tipo "C deve assumere il valore "00000001";
- una seconda parte, avente una lunghezza di **1800** caratteri, costituita da una tabella di **75** elementi da utilizzare per l'esposizione dei dati di dettaglio. Ciascuno di tali elementi è costituito da un **campo-codice** di 8 caratteri e da un **campo-valore** di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - il primo ed il secondo carattere individuano la tipologia dei dati , CA per le sedi secondarie e le unità locali del Caf, CB per i centri di raccolta del Caf, CC per le società di servizi del Caf, CD per le sedi secondarie delle società di servizi del Caf, CE per i centri di raccolta delle società di servizi del Caf;
  - il terzo, il quarto ed il quinto carattere valgono 001;
  - il sesto, il settimo e l'ottavo carattere individuano il campo di dettaglio dell'elemento.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4. La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte dei record di tipo "C" possono assumere struttura numerica o alfanumerica.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
PI	Partita IVA (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
DT	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1880 alla data corrente)	Destra	' 05051998'
NP	Campo numerico positivo	Destra	' 1234'
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	' 1234' ' -1234'
Nx	Campo numerico al massimo di 16 cifre allineate a destra (x assume valori da 2 a 16)	Destra	N2 = ' 01' N10 = ' 0103382951'
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (che può valere esclusivamente 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 1'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte di record di tipo "C" devono essere inizializzati con spazi.

2.5. Regole generali.

Nella parte non posizionale del record "C" devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi.

Con riferimento ai campi non posizionali CA001005, CB001005, CD001006 e CE001006, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

La barratura di una casella relativa ad una tipologia di dati riportata nel record "B" implica la compilazione di almeno un dato nel relativo quadro del record "C".

2.6. Il trattamento del Codice Fiscale e della Partita IVA

Il codice fiscale del Caf dichiarante presente sul record "B" (campo 2) deve essere riportato in duplica nel campo "Codice fiscale del Caf dichiarante" sul corrispondente record "C".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti.

2.7. Comunicazione Dati

Per ogni comunicazione è necessario indicare nell'apposito campo "Tipo di comunicazione" del record "B" la tipologia dell'operazione da effettuare secondo la tabella seguente:

I	inserimento di un dato elementare del Caf
A	aggiornamento di un dato elementare del Caf

Nelle colonne "Controlli bloccanti/Valori ammessi" e "Controlli bloccanti" vengono specificati i dati richiesti ed i controlli messi in atto sia per l'operazione di Inserimento che per quella di Aggiornamento.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate.

RECORD DI TIPO "A"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CAF04"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume il valore: 01 - Caf che inviano i propri dati. 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre.
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
7	Filler	522	4	NU	Vale 0
8	Filler	526	4	NU	Vale 0
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del Caf dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere numerico e formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
8	Filler	90	1	NU	Vale 0
Altri dati					
9	Numero Albo	91	5	NU	Dato obbligatorio : numero di iscrizione all'Albo Imprese o Dipendenti.
10	Tipo Caf	96	1	AN	Dato obbligatorio.Vale "I" per Caf-Imprese, "D" per caf-Dipendenti.
11	Tipo di comunicazione	97	1	AN	Dato obbligatorio.Vale "I" per Inserimento, "A" per Aggiornamento
Dati presenti					
12	Sede secondaria	98	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CA"; altrimenti deve essere uguale zero.
13	Centro di raccolta	99	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CB"; altrimenti deve essere uguale zero.
14	Società di servizi	100	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CC"; altrimenti deve essere uguale zero.
15	Sede secondaria società servizi	101	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CD"; altrimenti deve essere uguale zero.
16	Centro di raccolta società servizi	102	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CE"; altrimenti deve essere uguale zero.
17	Filler	103	10	AN	
18	Filler	113	24	AN	
19	Filler	137	20	AN	
20	Filler	157	60	AN	
21	Filler	217	1118	AN	
22	Filler	1335	1	AN	
23	Filler	1336	115	AN	
Impegno alla presentazione telematica (solo per tipo fornitore 10)					
24	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	1451	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione.
25	Filler	1467	5	AN	

26	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto cui si riferiscono i dati	1472	1	CB	Campo alternativo al campo 27. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
27	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette	1473	1	CB	Campo alternativo al campo 26. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
28	Data dell'impegno	1474	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
29	Firma dell'intermediario	1482	1	CB	
Spazio non utilizzato					
30	Filler	1483	332	AN	
31	Filler	1815	4	AN	
32	Filler	1819	25	AN	
Spazio non disponibile					
33	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
Spazio non utilizzato					
34	Filler	1864	7	AN	
35	Filler	1871	3	AN	
36	Filler	1874	5	AN	
37	Filler	1879	1	AN	
38	Filler	1880	1	AN	
39	Filler	1881	1	AN	
40	Filler	1882	1	AN	
41	Filler	1883	1	AN	
42	Filler	1884	1	AN	
43	Filler	1885	13	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
44	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
45	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C"

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del Caf dichiarante	2	16	AN	Da impostare sempre.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1
4	Filler	26	28	AN	
5	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN	
6	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi		
	Quadro CA - Sedi secondarie e unità locali del Caf				
CA001001	Identificativo della sede periferica (attribuito dal Caf)	AN			
CA001002	Progressivo di identificazione della sede periferica (attribuito dall'A.T.)	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A")	
CA001003	Data di apertura della sede periferica	DT		Campo obbligatorio.	
CA001004	Data di chiusura della sede periferica	DT		Se presente non deve essere inferiore alla data di apertura	
CA001005	Via e numero civico di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CA001006	Codice catastale del comune di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	

CA001007	C.a.p. della sede periferica	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CA001008	Numero telefonico della sede periferica	AN			
CA001009	Numero di fax della sede periferica	AN			
CA001010	Sede stagionale	CB		Vale 1 se la sede periferica è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CA001011	Sede soggetta a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se la sede periferica svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	
CA001012	Codice fiscale dell'incaricato	CF		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo è facoltativo;	
CA001013	Obbligo di tenuta delle scritture contabili	NU		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; in questo caso vale 1 se si sta descrivendo una sede secondaria; vale 2 se si sta descrivendo una unità locale. Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
Quadro CB - Centri di raccolta del Caf					
CB001001	Identificativo del centro di raccolta (attribuito dal Caf)	AN			

CB001002	Progressivo di identificazione del centro di raccolta	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A")	
CB001003	Data di apertura del centro di raccolta	DT		Campo obbligatorio.	
CB001004	Data di chiusura del centro di raccolta	DT		Se presente non deve essere inferiore alla data di apertura	
CB001005	Via e numero civico di ubicazione del centro di raccolta	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CB001006	Codice catastale del comune di ubicazione del centro di raccolta	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CB001007	C.a.p. del centro di raccolta	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CB001008	Numero telefonico del centro di raccolta	AN			
CB001009	Numero di fax del centro di raccolta	AN			
CB001010	Centro di raccolta stagionale	CB		Vale 1 se il centro di raccolta è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CB001011	Centro soggetto a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se il centro svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	
CB001012	Codice fiscale dell'incaricato	CF			

Quadro CC - Società di servizi					
CC001001	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	
CC001002	Data di inizio rapporto con il Caf	DT		Campo obbligatorio	
CC001003	Data di fine rapporto con il Caf	DT		Se presente non deve essere inferiore alla data di inizio rapporto	
CC001004	Partita Iva della società di servizi	PI		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CC001005	Numero telefonico della sede legale della società di servizi	AN			
CC001006	Numero di fax della sede legale della società di servizi	AN			
CC001007	Codice fiscale dell'incaricato	CF		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo è facoltativo;	
Quadro CD - Sedi secondarie delle società di servizi					
CD001001	Identificativo della sede periferica della società (attribuito dal Caf)	AN			
CD001002	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	
CD001003	Progressivo di identificazione della sede periferica	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A")	
CD001004	Data di apertura della sede periferica	DT		Campo obbligatorio.	
CD001005	Data di chiusura della sede periferica	DT		Se presente non deve essere inferiore alla data di apertura	

CD001006	Via e numero civico di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CD001007	Codice catastale del comune di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CD001008	C.a.p. della sede periferica	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CD001009	Numero telefonico della sede periferica	AN			
CD001010	Numero di fax della sede periferica	AN			
CD001011	Sede stagionale	CB		Vale 1 se la sede periferica è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CD001012	Sede soggetta a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se la sede periferica svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	
	Quadro CE - Centri di raccolta delle società di servizi				
CE001001	Identificativo del centro di raccolta della società (attribuito dal Caf)	AN			
CE001002	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	
CE001003	Progressivo di identificazione del centro di raccolta	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A")	

CE001004	Data di apertura del centro di raccolta	DT		Campo obbligatorio.	
CE001005	Data di chiusura del centro di raccolta	DT		Se presente non deve essere inferiore alla data di apertura	
CE001006	Via e numero civico di ubicazione del centro di raccolta	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CE001007	Codice catastale del comune di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CE001008	C.a.p. del centro di raccolta	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente;	
CE001009	Numero telefonico del centro di raccolta	AN			
CE001010	Numero di fax del centro di raccolta	AN			
CE001011	Centro di raccolta stagionale	CB		Vale 1 se il Centro di raccolta è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CE001012	Centro soggetto a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se il centro svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

05A03724

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1006 del 18 marzo 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 marzo 2005;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere, dalle ore 10,30 alla fine dell'orario di lavoro, i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 513 in data 31 marzo 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento delll'Ufficio provinciale di Lodi, dalle ore 10,30 alla fine dell'orario di lavoro nel giorno 16 marzo 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 aprile 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A03569

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ad elezioni comunali previste nella regione Friuli-Venezia Giulia, per i giorni 22 e 23 maggio 2005.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, DI SEGUITO DENOMINATA «COMMISSIONE»

a) Tenuto conto che con decreto del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 73 del 17 marzo 2005, sono state fissate per i giorni 22 e 23 maggio 2005 le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli e Premariacco;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

c) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

1. Alla campagna per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli e Premariacco, previste per i giorni 22 e 23 maggio 2005, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione

della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 23 maggio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il presidente: PETRUCCIOLI

05A03725

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali nella Regione Siciliana, fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2005, nonché per il *referendum* regionale per l'approvazione del testo della legge, recante «Norme per l'elezione diretta del presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali», fissato per il 15 maggio 2005.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) Visto lo statuto della regione siciliana;

f) Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana» e successive modifiche;

g) Vista la legge della regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana e successive modifiche;

h) Vista la legge della regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

i) Vista la legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26, recante «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per le elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti»;

l) Vista la legge della regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

m) Vista la legge della regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale»;

n) Visto il decreto dell'assessore regionale della regione siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali»;

o) Visto il decreto del Presidente della regione siciliana 22 marzo 2005 di indizione del *referendum* per l'approvazione del testo di legge recante «Elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali»;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali nella regione siciliana fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2005, nonché al *referendum* regionale siciliano previsto per il 15 maggio 2005.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni di ballottaggio la Commissione può, con le modalità di cui all'art. 10, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte

dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella regione siciliana ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;

c) la comunicazione politica relativa ai temi oggetto dei *referendum* si realizza mediante le tribune elettorali e le trasmissioni di comunicazione di cui al successivo art. 9;

d) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 5;

e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella regione siciliana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale o referendaria.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Sicilia trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al consiglio comunale, e per il restante 50 tra tutti i soggetti aventi diritto in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni collegate alla carica di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei consigli comunali di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la regione siciliana.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si

intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della regione siciliana entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nella regione siciliana ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali o soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici o in merito ai temi referendari ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione siciliana è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Corerat la Commissione, con le modalità previste dall'art. 9, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 maggio nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significati.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nella regione siciliana una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali della regione siciliana del 15 e 16 maggio 2005, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione siciliana una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 8.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2005, la RAI organizza e trasmette nella regione siciliana tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4.

4. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

6. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle tra-

smissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata giornalistica regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 10.

Art. 9.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento al *referendum* del 15 maggio 2005, la RAI organizza e trasmette nella regione siciliana tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il comitato promotore è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche rappresentate in consiglio regionale, ovvero nel Parlamento nazionale o che hanno eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali politiche di rilevanza regionale, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, sono invitati dalla RAI tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e contrari al quesito referendario. I predetti soggetti devono costituirsi come organismi collettivi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento, e richiedere allo stesso termine al comitato regionale delle comunicazioni della regione siciliana di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta valuta la rilevanza nazionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 maggio 2005.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Roma, 12 aprile 2005

Il presidente: PETRUCCIOLI

05A03726

REGIONE CALABRIA

DECRETO 15 febbraio 2005.

Ripristino della validità dei decreti relativi all'utilizzazione delle acque minerali della società «La Certosa S.r.l.», in Polia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che il Ministero della salute con decreto dell'8 febbraio 2005 ha ripristinato la validità dei

decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali calabresi, in quanto hanno provveduto a trasmettere la certificazione analitica dei parametri antimonio, arsenico e manganese in data successiva alla prevista scadenza del 31 ottobre 2004:

1. «Certosa Fonte Camarda» di Polia;

2. «Certosa Fonte Pietre Bianche» di Polia;

3. «Perna della Certosa» di Polia;

Considerato che con decreto D.S. n. 938 del 2 febbraio 2005 è stata sospesa la validità dei decreti relativi all'utilizzazione delle acque minerali di cui sopra, rilasciati dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di ripristinare la validità dei decreti relativi all'utilizzazione delle acque minerali di cui in premessa;

Vista la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 24 giugno 1999, n. 359;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità del presente provvedimento;

Decreta

per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato, di:

ripristinare la validità dei decreti rilasciati dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e s.m.i., relativi all'utilizzazione delle acque minerali naturali appresso elencate:

«Certosa Fonte Camarda» di Polia - delibera giunta regionale n. 4142 del 31 luglio 1995;

«Certosa Fonte Pietre Bianche» di Polia - decreto n. 15033 del 21 ottobre 2003;

«Perna della Certosa» di Polia - delibera giunta regionale n. 4142 del 31 luglio 1995;

dare mandato ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, territorialmente competenti, per l'esecuzione del presente decreto;

notificare il presente decreto ai Comandi dei carabinieri per la sanità — NAS — di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per i provvedimenti di competenza;

dare, altresì, atto che il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 15 febbraio 2005

Il dirigente: BRANCATI

05A03510

DECRETO 22 febbraio 2005.

Ripristino della validità dei decreti relativi all'utilizzazione delle acque minerali «Limpida» e «Vita Sana», entrambe in Feroleto Antico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che il Ministero della salute con decreto dell'8 febbraio 2005 ha ripristinato la validità dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali calabresi, in quanto hanno provveduto a trasmettere la certificazione analitica dei parametri antimonio, arsenico e manganese in data successiva alla prevista scadenza del 31 ottobre 2004:

1. Acqua minerale «Limpida» di Feroleto Antico;

2. Acqua minerale «Vita Sana» di Feroleto Antico.

Considerato che con decreto D.S. n. 938 del 2 febbraio 2005 è stata sospesa la validità dei decreti relativi all'utilizzazione delle acque minerali di cui sopra, rilasciati dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di ripristinare la validità dei decreti relativi all'utilizzazione delle acque minerali di cui in premessa;

Vista la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 24 giugno 1999, n. 359;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità del presente provvedimento;

Decreta

per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato, di:

ripristinare la validità dei decreti rilasciati dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e s.m.i., relativi all'utilizzazione delle acque minerali naturali appresso elencate:

«Limpida» di Feroleto Antico - decreto n. 8612 dell'8 luglio 2002;

«Vita Sana» di Feroleto Antico - decreto n. 7321 del 13 giugno 2002;

dare mandato ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, territorialmente competenti, per l'esecuzione del presente decreto;

notificare il presente decreto ai Comandi dei carabinieri per la sanità — NAS — di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per i provvedimenti di competenza;

dare, altresì, atto che il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 febbraio 2005

Il dirigente: BRANCATI

05A03511

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005), coordinato con la legge di conversione 15 aprile 2005, n. 53 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4) **recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania».**

AVVERTENZA:

— Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.

2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni *non sia stata attestata* dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.

3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.

4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):

«Art. 1. — 1. Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, è autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attività predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla è dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attività compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorrenti presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza; altresì certifica, nei confronti dei

soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attività sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali.».

— Si riporta il testo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, n. 3341 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania):

Art. 1.— 1. Il dott. Corrado Catenacci è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, esercitando i relativi poteri conferiti con le ordinanze di protezione civile di cui in premessa.».

Art. 2.

Adeguamento degli impianti

1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti. *I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.*

2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5. *(Stato di emergenza e potere di ordinanza).* — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.».

— Si riporta il testo dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 49 *(Programmi di tutela ambientale).* — 1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'art. 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'art. 57, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), come modificato da ultimo dal comma 14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1999.».

Art. 3.

Supporto all'azione del Commissario delegato

1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.

2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.

Art. 4.

Interventi relativi al settore delle bonifiche

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilità interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal *Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e*

dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, la medesima regione può trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004):

«18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A03731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2820
Yen giapponese	138,64
Lira cipriota	0,5829
Corona ceca	29,963
Corona danese	7,4517
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68135
Fiorino ungherese	246,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4294
Zloty polacco	4,1218
Corona svedese	9,1680
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	38,890
Franco svizzero	1,5547
Corona islandese	81,17
Corona norvegese	8,2465
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3750
Leu romeno	36252
Rublo russo	35,6950
Nuova lira turca	1,7472
Dollaro australiano	1,6598
Dollaro canadese	1,5956
Yuan cinese	10,6105
Dollaro di Hong Kong	9,9982
Rupia indonesiana	12204,64
Won sudcoreano	1303,28
Ringgit maltese	4,8715
Dollaro neozelandese	1,7719
Peso filippino	69,773
Dollaro di Singapore	2,1215
Baht tailandese	50,943
Rand sudafricano	7,9455

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03773

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «SOFIT - Società fiduciaria italiana S.r.l.», in Montecchio Maggiore, variata in «SOFIT - Società fiduciaria italiana S.r.l.», o in forma abbreviata, «SOFIT S.r.l.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 31 luglio 2002, alla società «SOFIT - Società fiduciaria italiana S.r.l.», con sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza), iscritta nel registro delle imprese di Vicenza, numero di iscrizione e codice fiscale 02975290244, è modificata per quanto riguarda la denominazione, variata in «SOFIT - Società fiduciaria italiana S.r.l.» o, in forma abbreviata, «SOFIT S.r.l.».

05A03483

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, del Politecnico di Milano - Dipartimento di energetica.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi, di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 4 aprile 2005 il «Politecnico di Milano - Dipartimento di energetica», con sede in Milano è stato abilitato all'esecuzione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «radiatori e convettori» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A03502

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decisione 2005/263/CE della Commissione delle Comunità europee del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe, in relazione al trasporto di merci pericolose su strade.

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati al trasporto di merci pericolose su strada, di cui alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, che la Commissione delle Comunità europee con decisione 2005/263/CE del 4 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 85 del 2 aprile 2005:

ha autorizzato gli Stati membri elencati negli allegati I e II della decisione stessa a dare attuazione alle deroghe di cui agli allegati medesimi rispettivamente in relazione al trasporto su strada nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose ed al trasporto locale limitato al loro territorio, ed

ha brogato la decisione 2003/635/CEE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 221 del 4 settembre 2003.

La decisione 2005/263/CEE è rilevante ai fini dello spazio economico europeo.

05A03490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

A seguito della Convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

1) Cooperativa «Società cooperativa edilizia Casanova», con sede in Civitella Casanova (Pescara) - Corso Umberto, 97, costituita per rogito notaio dott. Bulferi Giovanni in data 21 luglio 1979, repertorio n. 90606, codice fiscale 00301920682 - B.U.S.C. n. 873/170195.

2) Cooperativa «Ecocar - trasporti per l'ecologia - Cooperativa a r.l.», con sede in Pescara - via Regina Elena, 49, costituita per rogito notaio Marra Egidio in data 4 marzo 1986, repertorio n. 12316, codice fiscale n. 00429790686 - B.U.S.C. n. 1136/218995.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A03477

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Eurocity service società cooperativa a r.l.», in Pescara

A seguito della Convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa in calce indicata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Cooperativa «Eurocity service società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara - Corso Umberto, 35, costituita per rogito notaio dott. Di Pierdomenico Giovanni in data 8 marzo 1999, repertorio n. 2478, codice fiscale n. 01541950687 - B.U.S.C. n. 1586/296323.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A03476

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Eumar», in Castiglione della Pescaia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della «Società Eumar», con sede in Castiglione della Pescaia via IV novembre n. 35, costituita rogito notaio dott. Nicola Atlante di Santa Fiora in data 14 dicembre 1990 - repertorio n. 60 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03482

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Calamo», in Gavorrano Bagno di Gavorrano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società «Il Calamo», con sede in Gavorrano Bagno di Gavorrano via Galileo Galilei n. 3, costituita rogito notaio Bruno Gaudieri di Grosseto in data 2 luglio 2003 - repertorio n. 58152 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03484

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Principina», in Grosseto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società «Edilizia Principina», con sede in Grosseto via Mazzini n. 149, costituita rogito notaio Giorgio Ciampolini di Grosseto in data 6 marzo 1999 - repertorio n. 0143644 - 144293 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03485

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Comunità San Giovannibattista», in Scansano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Comunità San Giovannibattista», con sede in Scansano via della Repubblica n. 4, costituita rogito notaio dott.ssa Costanza Sensi di Roccastrada in data 13 aprile 2000 - repertorio n. 4189 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03486

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino»

Estratto decreto n. 309 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: «CARBOPLATINO», anche nelle forme e confezioni: «150 mg/15ml soluzione iniettabile» 1 flacone e «450 mg/45ml soluzione iniettabile» 1 flacone, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25 - c.a.p. 00196, codice fiscale n. 00492340583.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg/15ml soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C. n. 033651035/G (in base 10), 102YBV (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 45,45.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 75,02.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lemery S.A. de C.V. - Martires de Rio Blanco n. 54. Col. Huichapan - 16030 Mexico, D.F. (produttore); Biolab S.p.a., nello stabilimento di Vimodrone (Milano), via Buozzi n. 2 (controllo); Bieffe Medital S.p.A., nello stabilimento di Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale s.n.c. (rilascio dei lotti).

Composizione: un flacone da 15 ml contiene:

principio attivo: carboplatino 150 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 15 ml;

confezione: «450 mg/45ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 033651047/G (in base 10), 102YC7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 131,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 216,90;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lemery S.A. de C.V. - Martires de Rio Blanco n. 54, Col. Huichapan - 16030 Mexico, D.F. (produttore); Biolab S.p.a., nello stabilimento di Vimodrone (Milano), via Buozzi n. 2 (controllo); Bieffe Medital S.p.a., nello stabilimento di Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale s.n.c. (rilascio dei lotti).

Composizine: un flacone da 45 ml contiene:

principio attivo: carboplatino 450 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 45 ml.

Indicazioni terapeutiche: il carboplatino è indicato nel trattamento del carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata in: *a)* prima istanza; *b)* in seconda istanza, dopo il fallimento di altri chemioterapici. Carboplatino è indicato nel trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule e del carcinoma epidermoide della testa e del collo.

Decorrenza di efficacia del decreto: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: SIRCHIA

05A03565

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipazone»

Estratto determinazione n. 135 del 30 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società International pharmaceuticals associate od S.r.l., con sede in via Casale Cavallari, 53 Roma, con codice fiscale n. 02881730580.

Medicinale: IPAZONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 025632011 - IM 1 flacone polvere 500 mg + 1 flacone solvente (sospesa);

A.I.C. n. 025632023 - IM 1 flacone polvere 1000 mg + 1 fiala 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025632035 - IV 1 flacone polvere 1000 mg + 1 fiala solvente (sospesa).

È ora trasferita alla società: BRISEL S.r.l., con sede in via Latina, 67/G, Roma, con codice fiscale n. 02777390580.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipamicina»

Estratto determinazione n. 136 del 30 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società International pharmaceuticals associate od S.r.l., con sede in via Casale Cavallari, 53 Roma, con codice fiscale n. 02881730580.

Medicinale: IPAMICINA.

Confezione:

A.I.C. n. 025026067 - 12 compresse 1 g (sospesa).

È ora trasferita alla società: BRISEL S.r.l., con sede in via Latina, 67/G, Roma, con codice fiscale n. 02777390580.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03574

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itraconazolo doc generici»

Estratto determinazione AIC/N n. 138 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Itraconazolo doc generici nella forma e confezione: «100 mg capsule rigide» 8 capsule.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7, cap. 20124, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 035874015 (in base 10), 126T6Z (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Liconsa S.A. - 19200 Azuqueca De Henares (Guadalajara) Spagna, Av.da Miralcampo, 7 - Poligono Industrial Miralcampo.

Composizione: 1 capsula contiene:

Principio attivo: itraconazolo 100 mg.

Eccipienti: granuli zuccherini di supporto 265,3 mg; poloxamer 188 24,8 mg; ipromellosa 120,4 mg;

Costituenti della capsula: gelatina 82,718 mg; titanio biossido (E171) 0,646 mg; giallo chinolina (E104) 0,228 mg; indigotina (E132) 0,195 mg.

Indicazioni terapeutiche: Itraconazolo doc generici è indicato per le seguenti infezioni micotiche: Micosi superficiali: candidosi vulvo-vaginale, pityriasis versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina. Onicomicosi sostenute da dermatofiti e/o lieviti.

Micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi (compresa la meningite criptococcica), istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: A.I.C. n. 035874015 «100 mg capsule rigide» 8 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,17 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,48 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035874015 «100 mg capsule rigide» 8 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03571

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tottizim»

Estratto determinazione AIC/n 142 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TOTTIZIM nelle forme e confezioni:

«500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

«1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale, domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma) codice fiscale n. 01163980681.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036501017 (in base 10), 12TXJT (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 - c.a.p. 00040 - Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n 036501029 (in base 10), 12TXK5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 - c.a.p. 00040 - Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg .

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso».

1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n 036501031(in base 10), 12TXK7 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 - c.a.p. 00040 - Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n 036501043 (in base 10), 12TXKM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 - c.a.p. 00040 - Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Tottizim risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

Confezione: A.I.C. n. 036501017 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (iva esclusa): 1,90 euro;

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 3,13 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036501029 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036501031 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036501043 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro;

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036501017 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 m1; A.I.C. n. 036501029 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036501017 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036501029 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036501031 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Confezione: A.I.C. n. 036501043 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC.

Il codice ATC è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione, assunta, in data 24 ottobre 2004, al meeting dell'International Working Group For Drug Statistics Methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Filena»

Estratto determinazione AIC/n 218 del 30 marzo 2005

Medicinale: FILENA.

Variazione A.I.C.: Rettifica alla pubblicazione della determinazione n. 66 del 21 febbraio 2005.

Con riferimento alla determinazione n. 66 del 21 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2005, relativa al trasferimento di titolarità del medicinale «Filena», vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene

opportuno rettificare il paragrafo relativo all'indirizzo del nuovo titolare A.I.C.:

da: Orion Corporation, con sede in Orionintie, 1, 02100 Espoo, Finlandia;

a: Orion Corporation, con sede in Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo, Finlandia.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03572

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino».

Estratto decreto n. 845 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: BAXTER S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Tiziano, 25 - cap 00196, Italia, codice fiscale n. 00492340583.

Medicinale: CARBOPLATINO.

Variazione A.I.C.: rettifica del decreto G n. 309 del 23 giugno 2004.

Il decreto G n. 309 del 23 giugno 2004, è rettificato come di seguito indicato:

La dicitura da: «decreto G» a «decreto A.I.C.»;

La dicitura da: «medicinale generico» a «medicinale».

Il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. - n. 033651035/G a A.I.C. n. 033651035.

Il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 033651047/G a A.I.C. n. 033651047.

La denominazione del medicinale da: «Carboplatino» a «Carboplatino Baxter».

05A03566

Comunicazione concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino» della ditta Baxter S.p.a.

Il comunicato relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 2004, alla pag. 28, seconda colonna, si dia per non pubblicato.

05A03567

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative

Con deliberazione n. 549 dd. 18 marzo 2005 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

1. «Nuova cooperativa pescatori Trieste a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 9 dicembre 1994 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste;

2. «Servizi educativi per la prima infanzia - S.E.P.I. - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Udine, costituita il 5 giugno 2002 per rogito notaio dott. Pierluigi Comelli di Udine.

05A03479

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda del sig. Ondino Reggente intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Regent», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-184/2005 di data 30 marzo 2005 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/1413 di data 12 febbraio 1932 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Mattia Regent, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Reggente» con estensione alla moglie Maria Prassel ed ai figli Norma e Ondino.

Per l'effetto, il cognome del sig. Ondino Reggente, nato il 25 luglio 1927 a Muggia (Trieste), residente a Sgonico (Trieste), località Devincina n. 34 è ripristinato nella forma originaria di «Regent».

Su domanda del sig. Mauro Reggente intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Regent», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-186/2005 di data 30 marzo 2005 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/1413 di data 12 febbraio 1932 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Mattia Regent, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Reggente» con estensione alla moglie Maria Prassel ed ai figli Norma e Ondino.

Per l'effetto, il cognome del signor Mauro Reggente, nato il 18 maggio 1967 a Trieste, residente a Sgonico (Trieste), località Devincina n. 34 è ripristinato nella forma originaria di «Regent».

05A03480-05A03481

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501090/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00